



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
COURMAYEUR

Réf. n° - Prot. n. **6818**
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta
= 1 APR. 2014

OGGETTO: Rimborso delle spese anticipate in occasione del referendum consultivo regionale del 1° giugno 2014.

Con riferimento alle spese da sostenere in occasione del referendum consultivo del 1° giugno p.v., si rappresenta che, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 recante "*Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale*", gli oneri derivanti dallo svolgimento della consultazione referendaria sono posti a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.

Si comunica pertanto che le spese sostenute ed anticipate dal Comune saranno rimborsate dalla Regione nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio. In particolare, il rimborso in oggetto sarà disposto per le seguenti tipologie di spesa ritenute ammissibili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 62 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 recante "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*":

1) spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Le competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 3 scrutatori) sono ammissibili nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Pertanto, gli importi da corrispondere sono i seguenti:

Seggi ordinari: Presidenti € 130,00 (euro centotrenta/00), scrutatori e segretari € 104,00 (euro centoquattro/00).

Nell'erogazione delle suddette spese, non si dovrà operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti i seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte, ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
CF 80002270074



Spetta altresì ai soli Presidenti di seggio il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le suddette spese saranno rimborsate integralmente per gli importi documentati; si veda al riguardo la pubblicazione n. 6 "*Competenze dovute ai componenti dei seggi*" che sarà trasmessa con nota della struttura regionale competente in materia elettorale;

- 2) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario, rese dal personale comunale per l'espletamento degli adempimenti di competenza dei Comuni. Tali spese, consentite nella misura in cui strettamente indispensabili e direttamente connesse allo svolgimento della consultazione referendaria in oggetto, sono ammissibili nei limiti fissati dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dalla lettera d), del comma 400, dell'art.1 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). In particolare, l'articolo 15 del sopra citato decreto fissa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il monte ore massimo di lavoro straordinario da prestare in occasione della consultazione referendaria in oggetto (60 ore mensili individuali, nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per i Comuni con più di cinque dipendenti) ed il termine entro il quale adottare il necessario provvedimento autorizzativo all'effettuazione degli straordinari per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In merito, corre l'obbligo di precisare che nel provvedimento autorizzativo, adottato dal responsabile del servizio competente, devono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. A tal fine, si ricorda che il periodo elettorale decorre dal 7 aprile p.v., cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, sino al 6 giugno 2014, quinto giorno successivo alla stessa. Si segnala, altresì, che la mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi;
- 3) spese per le forze armate e le forze dell'ordine in servizio di vigilanza presso i seggi, per gli importi documentati;
- 4) spese per l'acquisto di stampati non forniti dalla Regione, per gli importi documentati. Possono essere rimborsati soltanto gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque quelli di sporadico uso e di scarso contenuto;
- 5) spese per l'arredamento e l'allestimento dei seggi, per gli importi documentati. Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono invece ammissibili, ad esempio, le spese per l'acquisto di bandiere, tavoli e transenne. Per quanto concerne le cabine (da 2 a 4, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 3/1993), in mancanza di un'espressa disposizione normativa in merito alla durata media di vita di tali beni durevoli, si precisa che si ritiene di stimare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse;



- 6) spese per il trasporto del materiale elettorale, per gli importi documentati.
Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni;
- 7) spese per l'acquisto e la sistemazione di tabelloni, per gli importi documentati.
Sono rimborsabili le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale. Anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi. In ordine all'eventuale noleggio dei predetti tabelloni, si rappresenta che tale spesa potrà essere ammessa a rimborso solo in presenza di apposita dichiarazione che oltre a giustificarne il ricorso dimostri in modo inequivocabile l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto degli stessi. Nel caso in cui la citata dichiarazione non contenga i necessari elementi che consentano di riscontrare la convenienza del noleggio la spesa non sarà rimborsata e l'onere sarà posto a carico del Comune medesimo;
- 8) spese telefoniche.
Sono rimborsabili, per gli importi documentati, le spese sostenute per l'attivazione presso i seggi di linee telefoniche apposite o l'eventuale noleggio di telefoni cellulari. Le spese telefoniche relative al consumo sono invece rimborsate per un importo fisso, stabilito forfettariamente in € 100,00 (euro cento/00);
- 9) spese postali, per gli importi documentati;
- 10) eventuali altre spese sostenute dal Comune non previste nella precedente elencazione, quali, ad esempio, la pulizia dei locali, il deposito di materiale elettorale o il trasporto di persone disabili.

In merito, si precisa che il rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune potrà avvenire per gli importi documentati, a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti e ritenuti indispensabili per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni.

Tutte le spese sopra elencate saranno rimborsate su presentazione di regolare rendiconto, che dovrà pervenire all'Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza (Piazza Manzetti n. 2, Aosta) **entro il 30 settembre 2014**. Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute dovrà essere sottoscritto dal responsabile del servizio e debitamente corredato dai seguenti documenti giustificativi di spesa e di pagamento:

- copia dei contratti stipulati per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- le fatture analitiche concernenti la fornitura di beni o la prestazione di servizi. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio



competente e, ove occorra, la verifica di conformità, nonché gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

- i mandati di pagamento in originale, con le quietanze dei percipienti, o copie conformi degli stessi;
- copia conforme degli atti di liquidazione delle spese;
- i prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e le tabelle, opportunamente documentate, dei relativi trattamenti di missione;
- copia conforme dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del sopra menzionato decreto-legge 8/1993, ed allegato prospetto riepilogativo del numero di ore, autorizzate e liquidate, rese da ciascun dipendente comunale.

Con riferimento alle spese sostenute per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario se le stesse sono pagate insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale, nonché di dichiarazione nella quale l'ente attesti, sotto la propria responsabilità, che nel mandato esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Riguardo alla documentazione giustificativa richiesta, si precisa infine che, nel caso in cui le procedure del Comune fossero informatizzate e potessero di conseguenza essere prodotti solo documenti digitali, il Comuni dovrà presentare, su supporto cartaceo, copie conformi agli originali degli atti digitali.

Considerata l'esigenza di contenimento e revisione della spesa pubblica, si coglie l'occasione per sottolineare alla S.V. la necessità di limitarsi alle spese strettamente indispensabili, assicurando, nel contempo, il pieno e regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria.

Nel raccomandare l'esatta osservanza delle presenti istruzioni, gli uffici regionali competenti restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto ROLLANDIN)